

Pieremilio Sammarco

---

**LA SERIE TV, LA SUA  
QUALIFICAZIONE GIURIDICA E  
LE VALUTAZIONI (ERRATE)  
DELL'AGCOM**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

**AGCOM**

**13 OTTOBRE 2014  
DELIBERA 109/14/CSP**

PARTI:

SKY

VIDEOPREMIUM

**Serie tv**

- Opera singola
- Violazione diritto d'autore
- Disabilitazione all'accesso
- Rimozione selettiva
- Criterio di proporzionalità ed adeguatezza
- Insussistenza

*Nell'emanazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei provvedimenti a tutela del diritto d'autore sulle opere digitali rivolti ai prestatori di servizi di hosting o mere conduit quali la rimozione selettiva o la disabilitazione all'accesso ai*

*sensi dell'art. 8 del Regolamento di cui alla delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, occorre rispettare i criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza.*

*Nel caso di una serie tv, composta da diversi episodi, interamente accessibile sulle reti di comunicazione elettronica senza la prescritta autorizzazione da parte del titolare dei diritti esclusivi, in quanto considerata opera singola, la violazione del diritto d'autore non consente l'emissione del provvedimento di disabilitazione all'accesso di cui all'art. 8 del Regolamento di cui alla delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 perché non rispondente al criterio di proporzionalità ed adeguatezza.*

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, di seguito denominato Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di

*comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Con istanza DDA/142, pervenuta in data 5 settembre 2014 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0001202, è stata segnalata dal sig. Andrea Zappia, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della società Sky Italia S.r.l., la presenza, sul sito <http://videopremium.tv/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un'opera di carattere audiovisivo, consistente nella serie televisiva intitolata “Gomorra - La serie”, di cui Sky Italia dichiara di essere titolare dei diritti d'autore e i cui episodi sarebbero stati resi disponibili su più pagine internet del sito oggetto di istanza, di seguito elencate:

- “Gomorra – La Serie episodio 1”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/0htwgyviyw03>  
<http://videopremium.tv/kp23vagmu3bi>  
<http://videopremium.tv/1buqcrv86oka>
- “Gomorra – La Serie episodio 2”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/cmxdrs9x55nj>  
<http://videopremium.tv/mrnmomzsxx23>  
<http://videopremium.tv/ti56427a869f>
- “Gomorra – La Serie episodio 3”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/r8zedv8yzb3l>  
<http://videopremium.tv/hi67xkoqf99q>  
<http://videopremium.tv/qop7uspidwab>
- “Gomorra – La Serie episodio 4”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/znnz8eh2fq3v>  
<http://videopremium.tv/mc4v2r7k4iue>  
<http://videopremium.tv/y3uepmp97w5g>
- “Gomorra – La Serie episodio 5”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/5ldglp4pxqng>  
<http://videopremium.tv/qybn7utu18ci/Gomorra.la.serie.1x05.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 6”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/v7olic52sx9a> Ufficio
- “Gomorra – La Serie episodio 7”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/ahxhemw15wff>  
<http://videopremium.tv/ktqn3i8wp045>  
<http://videopremium.tv/lx39dgqpixir>  
<http://videopremium.tv/ktd9opft94n9/Gomorra.la.serie.1x07.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 8”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/zfy1kcb185xg>  
<http://videopremium.tv/oehecydy2xm9d>  
<http://videopremium.tv/ya7miv36oyh0>
- “Gomorra – La Serie episodi 9 e 10”, alle pagine internet

<http://videopremium.tv/76s36d803ltc>  
<http://videopremium.tv/cd8zd1aa30r5>  
<http://videopremium.tv/ptm8xd2546ap/Gomorra.1x09.1x10.iTALiAN.PDTV.x2.64-CyBeR.mkv.html>  
— “Gomorra – La Serie episodio 10”, alle pagine internet  
<http://videopremium.tv/uadkh9850ay9/Gomorra.la.serie.1x10.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>.

2. Dalla visione del sito oggetto di istanza è emerso che sono effettivamente

accessibili, alle pagine internet sopra indicate, gli episodi della serie televisiva che costituisce l'opera audiovisiva oggetto di istanza, e che la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet <http://videopremium.tv/> risulta registrato dalla società ENOM Inc. per conto della società Premium Network LTD, con sede a Victoria, Mahe, Revolution Ave, Suite 9, Seychelles; i contatti forniti sono il numero telefonico +1.111111111 e l'indirizzo email [infovideopremium.tv](mailto:infovideopremium.tv); i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società Im Level7srl con sede in Str. Armeneasca 35, Md-2012 Chisinau, Repubblica di Moldovia; più dell'86% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

3. Con comunicazione del 12 settembre 2014, n. prot. DDA/0001230, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 66/DDA/FP relativo all'istanza DDA/142, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41.

4. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, in pari data è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* del sito oggetto di istanza e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art.

14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere audiovisivo, rappresentata dalla serie televisiva "*Gomorra - La serie*", diffusa in violazione del diritto d'autore sul sito oggetto di istanza;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui non risulterebbe rispondente al criterio di proporzionalità l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet videopremium.tv;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

*LA SERIE TV, LA SUA  
QUALIFICAZIONE GIURIDICA  
E LE VALUTAZIONI  
(ERRATE) DELL'AGCOM*

L'emittente televisiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale sull'opera filmica può rivendicare nell'ambito dei suoi diritti patrimoniali connessi all'opera audiovisiva, ai sensi dell'art. 78-ter della legge 633/1941, una facoltà esclusiva

di autorizzare la riproduzione, la distribuzione o comunque la messa a disposizione del pubblico di tali filmati; pertanto, la comunicazione al pubblico via Internet o comunque la messa a disposizione sul *web* dei filmati da parte di terzi, in assenza di specifica licenza, costituisce attività illecita. Nel caso di specie, come emerge dal provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il sito *web* in questione, mediante server collocati all'estero la cui titolarità non era facilmente individuabile, consentiva agli utenti della rete di accedere alla fruizione degli episodi della serie tv denominata "*Gomorra*", i cui diritti di privativa competono in via esclusiva all'emittente televisiva, unico soggetto giuridico dunque che ne può disporre. In particolare, nel suddetto sito Internet, erano disponibili per chiunque tutti e dieci gli episodi della predetta nota serie televisiva.

Non avendo il gestore del sito *web* formulato deduzioni in risposta all'istanza inviata dall'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma

2 del regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d. lgs. 70/2003), è consentito all'Autorità ordinare al prestatore di servizio che svolge attività di *mere conduit* (art. 14 del d. lgs. 70/2003) provvedere alla disabilitazione all'accesso al sito, cioè rendere inaccessibile il sito *web* per gli utenti della rete che operano dall'Italia<sup>1</sup>. La norma richiamata, tuttavia, nell'emanare i provvedimenti cautelari, impone all'Autorità di osservare, come parametri di valutazione, i criteri di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza<sup>2</sup>. E, in considerazione di ciò, nel caso di specie, è stato ritenuto che il provvedimento di disabilitazione all'accesso al sito in questione non sarebbe stato rispondente ai criteri di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza, sulla scorta della qualificazione della serie tv da parte dell'Autorità, non come una pluralità di opere filmiche

<sup>1</sup> Come è noto, il regolamento di cui alla delibera 680/13 ha suscitato non poche polemiche provenienti sia dal mondo del diritto e sia da quello degli operatori, nella specie, le imprese fornitrici dei servizi e questo perché il potere inibitorio attribuito all'AGCOM, secondo queste prospettazioni, non troverebbe il proprio fondamento né nella legge 633/1941, né nel d. lgs. 70/2003 e né nel d. lgs. 44/2010; esso è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale, dopo che il TAR Lazio, pur riconoscendo come legittima la competenza dell'AGCOM in tema di protezione del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, con ordinanza del 26 settembre 2014, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3 dell'art. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 del 2005, come introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010. La stessa ordinanza ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione. Questo sul presupposto che il legislatore può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica, ma le eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica devono trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore statale ha previsto all'art. 3, del D.L. n. 1 del 2012. Ha rilevato inoltre il TAR con l'ordinanza in questione che l'art. 21 Cost., al primo ed all'ultimo comma, pone una tutela generale del diritto di manifestazione del pensiero (oggi declinabile come diritto di informare ed essere informati) ponendo una riserva di

legge per la disciplina degli eventuali limiti, mentre ai commi 2 e seguenti detta una speciale disciplina di garanzia per la stampa, ponendo una stringente riserva giurisdizionale per il suo eventuale sequestro, che può avvenire, solo nei casi prefissati per legge, e comunque solo per atto dell'autorità giudiziaria o, in caso di estrema urgenza, con atto da essa convalidato entro 48 ore. Per una prima lettura, cfr. la raccolta di saggi pubblicati su *federalismi.it*, *Focus TMT*, 14 novembre 2014, n. 3, 2: A. GAMBINO, *La rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*; M. BASSINI, *Enforcement del Diritto d'autore Online e tutela del diritto "degli altri". Profili costituzionali del Regolamento AGCOM*; A. MORRONE, *Internet come spazio pubblico costituzionale. Sulla costituzionalità delle norme a tutela del diritto d'autore deliberate dall'Agcom*; O. POLLICINO, *La rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*; G.M. SALERNO, *Le ordinanze gemelle sulla disciplina dei provvedimenti interdittivi dell'AGCOM: alcune riflessioni*; V. ZENNO-ZENCOVICH, *La rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*.

<sup>2</sup> Infatti, il secondo comma dell'art. 8 della delibera 680/13 del 12 dicembre 2013 dispone che in caso di sussistenza della violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del d.lgs. 70/2003.

tutte separatamente ed autonomamente protette dalla legge sul diritto d'autore, ma come un'unica opera dell'ingegno, cioè singolarmente intesa. E pertanto, valutando una intera serie tv come una singola opera audiovisiva, secondo l'Autorità, il provvedimento di disabilitazione all'accesso del sito Internet da cui è possibile fruire (tutti) gli audiovisivi in questione è stato ritenuto eccessivamente gravoso e sproporzionato rispetto al bene tutelato.

Tale qualificazione della serie televisiva operata dall'AGCOM lascia perplessi e per valutare la scelta interpretativa compiuta dall'Autorità e dunque la decisione resa, si deve preliminarmente operare una qualificazione della serie televisiva: essa, come è noto, è un particolare formato del prodotto audiovisivo, che è stato ideato e strutturato in episodi autonomi, caratterizzati da una serialità, in cui i fatti narrati sono in relazione tra loro. Negli episodi della serie televisiva, è noto che la narrazione è un intreccio tra la cosiddetta trama verticale, vale a dire che inizia, si sviluppa e finisce all'interno di ciascun episodio e la trama orizzontale, cioè una narrazione di fondo comune a tutti gli episodi che persiste da un episodio ad un altro.

Diverso è invece il serial televisivo, opera audiovisiva divisa in puntate, in cui i frammenti narrativi non sono compiuti, vale a dire che non vedono dunque una conclusione della trama, che continua ininterrottamente fino al termine dell'ultima puntata della rappresentazione; esempi di tale natura di opera audiovisiva sono le cosiddette *soap opera* o gli sceneggiati.

Nel primo caso, cioè in presenza di una serie televisiva, ciascun episodio è dotato di una sua autonomia narrativa e compiutezza espressiva, dunque, in termini giuridici, di una sua legittima protezione giuridica come opera filmica a sé stante; difformemente avviene, invece, per il serial televisivo, in cui le singole puntate, non concludendo mai il racconto, che si protrae per tutti i successivi episodi, fanno registrare una difficoltà nella loro qualificazione come opere filmiche compiute, quanto piuttosto sarebbe più appropriato ritenerle dei frammenti di esse, riconoscimento che raggiungono però nel loro complesso unitario, cioè nella loro *reductio ad unitatem*.

Traslando queste considerazioni sul piano più strettamente giuridico e focalizzando l'attenzione sul dato obiettivamente strutturale e funzionale dell'opera filmica in questione, possiamo affermare che la serie tv può essere qualificata come una pluralità di beni autonomi, cioè materialmente e giuridicamente distinti tra di loro a cui è stata impressa dal soggetto titolare dei diritti una destinazione unitaria ed una funzione comune. E la funzione propria di ciascun bene resta inalterata, ma il loro aggregato assume una valutazione, anche economica, maggiore della somma algebrica dei singoli elementi che la costituiscono.

Pertanto, la serie tv, strutturata in modo tale che consente che le singole puntate o episodi che la costituiscono possano essere oggetto di diritti distinti ma organizzati per essere utilizzati in maniera congiunta, può rientrare nella qualificazione dettata dall'art. 816 del cod. civ. che prevede le universalità di mobili<sup>3</sup>. Alla base, come rilevato, infatti, vi è un atto di destinazione economica, cioè un comportamento del soggetto

---

<sup>3</sup> Secondo la migliore dottrina, M. TRIMARCHI, *Universalità di cose (voce)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, 801, gli elementi costitutivi delle universalità di mobili sono:

produttore che, in quanto incide sulle cose determinandone il modo di utilizzazione, appartiene alla categoria degli atti o comportamenti reali e, in quanto posto in essere dal titolare di un diritto soggettivo sulla cosa, costituisce un atto esecutivo o, più propriamente fruttivo. E, come spesso è stato sostenuto, la destinazione unitaria di una pluralità di cose dà luogo alla formazione di un insieme che può essere oggetto, quindi, anche di un unico atto di disposizione<sup>4</sup>. Tuttavia, questa entità, proprio perché realizzata da cose già esistenti, non è effettivamente qualificabile come un'opera unica — e questo anche perché i singoli elementi che la costituiscono non si fondono tra loro fino a perdere la loro autonomia — quanto, invece, come una raccolta o un insieme di opere, quali sono ad esempio le biblioteche o le collezioni; e questo aggregato, come detto, assume una valutazione economica, di gran lunga, maggiore della somma aritmetica delle singole componenti (nella specie, puntate) che la costituiscono.

La serie tv, pertanto, come universalità di beni mobili, di regola omogenei ed unificati da una destinazione durevole, ha le caratteristiche del *corpus ex distantibus* e si differenzia dalla cosa composta o complessa dove vi è una coesione fisica tra gli elementi che la compongono. In quest'ultima, i singoli elementi sono fusi in un tutto organico, sì da renderne impossibile la separazione senza far perdere all'unità le sue qualità essenziali. Più precisamente, però, la cosa complessa è fatta dalla coesione di più elementi che possono anche essere separati, il più delle volte invero in un rapporto di cosa principale e cosa accessoria, necessariamente unificate dallo scopo (c.d. *universitates rerum cohaerentium*).

Nella vicenda in esame, invece, l'AGCOM, con la decisione resa ed oggetto di commento, ha inspiegabilmente ommesso di considerare la struttura propria della serie tv<sup>5</sup> e dunque le singole puntate che la compongono, operando una rozza equiparazione del particolare e articolato prodotto audiovisivo in questione ad un'opera filmica singola, come se si trattasse cioè di una mera cosa complessa. Anziché valutare quindi la serie tv come un insieme di beni ciascuno dotato di valore economico e giuridico, è stato seguito il percorso interpretativo che vede in essa una fusione di tutti gli elementi che la compongono, cioè le puntate, sì da renderne impossibile la separazione senza far perdere all'unità le sue qualità essenziali. Va da sé che le singole parti della serie tv, per la loro compiutezza, sono elementi suscettibili di apprezzamento artistico, il cui valore espressivo e culturale conferisce loro autonoma rilevanza giuridica

---

l'esistenza di una pluralità di cose che hanno una loro precisa individualità sul piano fisico e giuridico che però vengono prese in considerazione in quanto formanti un insieme e un collegamento fra le cose frutto dell'intervento dell'uomo che non è di tipo materiale-strutturale, ma funzionale. E tale collegamento, proprio perché funzionale, non fa venire meno l'individualità o l'autonomia giuridica delle singole cose che concorrono alla formazione dell'universalità. Oltre alle ipotesi classiche di universalità (la mandria, la collezione, la pinacoteca), si è intravista qualche possibi-

lità di aggiornare l'istituto con esempi diversi, quali lo zoo, la serra, la fauna selvatica, i macchinari di un'azienda, la rete dei computer, le banche di dati.

<sup>4</sup> O. BUCCISANO, *Universalità patrimoniali (voce)*, in *Enciclopedia Treccani*, vol. XXI, Roma, 1989.

<sup>5</sup> Non ci sembra che la serie tv "Gomorra" possa essere ricompresa nella categoria del serial televisivo, quanto piuttosto in quella della serie tv, proprio perché l'elemento narrativo si conclude con una certa compiutezza in ogni episodio.

ed economica e la loro aggregazione non consuma la loro autonomia giuridica<sup>6</sup>. Così come le cose che danno vita ad un'universalità patrimoniale, gli episodi della serie tv non sono uniti o riuniti fisicamente, ma soltanto presi in considerazione come funzionali ad un aggregato in quanto ad essi è stata impressa una destinazione unitaria<sup>7</sup>. Ciò che si realizza, in altri termini, da questa aggregazione non è un nuovo bene, ma una nuova disciplina giuridica<sup>8</sup>.

Dall'esame concreto della fattispecie, risulta, invero, che dal sito *web* in questione su cui si era focalizzata la istanza-denuncia da parte del soggetto titolare dei diritti di esclusiva era possibile per l'utente della rete fruire tutti i dieci gli episodi della serie tv in questione e ciò rafforza la concezione circa la qualificazione di quest'ultima come universalità di mobili e non certo di opera unica.

E questa diversa e più attenta percezione ora rappresentata avrebbe certamente imposto l'adozione del provvedimento cautelare proprio in considerazione della particolare natura e composizione della serie tv e del fatto che tutti gli episodi fossero liberamente fruibili in rete per chiunque senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Ma la decisione resa nella vicenda in commento lascia perplessi perché essa non è proveniente dalla giurisdizione ordinaria la cui giurisprudenza talvolta non appare così attenta alle questioni giuridiche connesse alle nuove tecnologie della comunicazione, ma è scaturita dall'autorità indipendente a cui sono assegnate per legge le funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria ed ora anche della protezione delle opere digitali presenti nelle reti di comunicazione elettronica. Ed allora, probabilmente, la questione che assume rilevanza per gli operatori economici del settore audiovisivo e per le imprese culturali in genere non è tanto sul profilo della legittimità costituzionale del regola-

<sup>6</sup> Peraltro, ad ulteriore conferma della tesi secondo cui le singole puntate della serie tv in questione godano di autonomia giuridica e non possono essere considerate come un'opera audiovisiva unica, milita il fatto che esse non sono state dirette dallo stesso regista, ma da ben tre registi differenti, ciascuno dei quali ha firmato episodi diversi; questa circostanza rileva alla luce dell'art. 44 della legge 633/1941 che considera il regista dell'opera cinematografica come coautore della stessa. Infatti, come è noto, il regista è coautore dell'opera cinematografica, insieme all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura e all'autore della musica, ma egli assume un ruolo assolutamente preponderante su quello degli altri autori nella fase di esecuzione dell'opera ed in quella, particolarmente delicata, della sua immediata preparazione, imprimendo all'opera, attraverso un incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinazione e di direzione, il timbro, talora prepotente e comunque sempre inconfondibile, della sua personalità e del suo particolare ingegno creativo (Cass. civ. 4 giugno 1958 n. 1873, in *Dir.*

*aut.*, 1958, 408). E dunque, nella vicenda di specie, avendo autori diversi, gli episodi della serie tv non possono che essere presi in considerazione come beni giuridici autonomi.

<sup>7</sup> Non a caso, infatti, S. PUGLIATTI, *Riflessioni in tema di "universitas"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 1006, afferma che nelle universalità sarebbe ravvisabile un fenomeno di unificazione di grado medio, cioè le singole cose che la costituiscono non consentirebbero di attribuire all'insieme generato la connotazione di bene giuridico autonomo.

<sup>8</sup> S. PUGLIATTI, in *Riflessioni in tema di "universitas"*, *cit.*, 996, afferma che l'universalità non è configurabile come bene, ma come nuovo oggetto giuridico, da intendersi come "unitario centro di attrazione di una peculiare disciplina giuridica". Secondo O. BUCCISANO, *Profili dell'"universitas"*, in AA.VV., *Scritti in onore di S. Pugliatti, I, Diritto Civile*, Milano, 1978, 372, l'universalità diventa "un nuovo oggetto del diritto oggettivo", non dunque un nuovo oggetto di un'autonoma situazione giuridica.

mento di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, quanto sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme e sulla competenza (intesa come capacità) di chi deve decidere tali da garantire una adeguata tutela agli investimenti sostenuti.

PIEREMILIO SAMMARCO